COMUNE DI CHAMPORCHER

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE CHAMPORCHER

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 29.04.2022)

Articolo 1 – Oggetto

1. I presenti Criteri disciplinano lo svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità.

Articolo 2 – Sedute in videoconferenza

1. Per seduta in videoconferenza si intende la riunione della Giunta comunale nella quale i componenti partecipano alla seduta a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione, utilizzando un'apposita piattaforma digitale;

2. Ogni componente della Giunta comunale partecipa alla seduta collegandosi in videoconferenza anche da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;

3. La seduta si considera svolta nel luogo ove si trovano il Presidente della riunione o il Segretario;

4. Gli strumenti telematici per lo svolgimento della videoconferenza devono rispettare il metodo collegiale e la parità di trattamento dei partecipanti e devono garantire la possibilità:

- di verificare l'identità dei partecipanti;
- di regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- di visionare gli atti della riunione e di scambiare i documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici integrati di condivisione dei file;
- di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- di potere, per tutti i partecipanti, prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
- di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

Articolo 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. L'avviso di convocazione è effettuato dal Sindaco o da chi lo sostituisce verbalmente o tramite idoneo supporto elettronico, anche informale (es. WhatsApp).

2. All'inizio del collegamento il Segretario si accerta, nei modi ritenuti più opportuni, dell'identità dei partecipanti alla riunione.

3. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta collegiale della Giunta, il collegamento di uno o più partecipanti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/dei partecipante/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento.

4. In caso di problemi di connessione che facciano venir meno il numero legale, qualora vi sia la possibilità di ripristinare il collegamento in tempi brevi il Sindaco sospende temporaneamente la seduta; in caso contrario, la rinvia.

5 . Ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale.

Articolo 4 – Verbalizzazione

1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti dell'Ente, nelle deliberazioni è indicato il luogo in cui si considera svolta la seduta, il numero e il nominativo dei partecipanti in videoconferenza.
2. Nelle deliberazioni si deve altresì dare conto degli eventuali problemi tecnici che si siano manifestati nel corso della seduta.

Articolo 5 – Rinvio ed efficacia

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla legge, dallo Statuto e dagli altri regolamenti dell'Ente.
2. Il presente regolamento si applica soltanto alle sedute della Giunta comunale. Il Consiglio comunale, se lo riterrà opportuno, potrà disciplinare la materia nell'ambito della propria autonomia regolamentare ex art. 20 della L.R. 54/1998.